



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE**

**Codice CIG: 34069808D4**



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

**SOMMARIO**

**PREMESSE**

- Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA
- Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO
- Art. 3 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA
- Art. 4 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO
- Art. 5 - RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 6 - REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 7 - PROGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 8 - PERSONALE DELL'IMPRESA
- Art. 9 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE
- Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
- Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
- Art. 12 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DELL'APPALTO
- Art. 13 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI
- Art. 14 - PAGAMENTI
- Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
- Art. 16 - PENALI
- Art. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
- Art. 18 - RECESSO
- Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
- Art. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- Art. 21 - SUBAPPALTO
- Art. 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - ART. 26  
DEL D.LGS. 81/2008



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

***PREMESSE***

Il presente Capitolato Amministrativo, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina per gli aspetti amministrativi il contratto tra il Comune di Dolo - d'ora in avanti "Comune" o "Amministrazione" - e il soggetto - nel seguito "Impresa" - di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia da eseguirsi nei locali di proprietà comunale oggetto di appalto.

***Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA***

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia degli uffici e dei locali di proprietà comunale descritti all'art. 1 del capitolato tecnico.

***Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO***

Con l'impresa verrà stipulato un contratto della durata di cinque anni, alle condizioni di cui al presente Capitolato, al Capitolato Tecnico e alle ulteriori condizioni di qualità e di prezzo offerte in sede di aggiudicazione, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione di cui ai successivi artt. 19 e 20, a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata nello stesso contratto, come previsto dall'art. 2 del disciplinare di gara.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

La durata del contratto potrà essere prorogata, fino a un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo.

***Art. 3 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA***

L'importo stimato a base d'asta per l'appalto in oggetto è pari ad €500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00), IVA esclusa, di cui €494.000,00 (quattrocentonovantaquattromilaeuro/00), IVA esclusa, per lo svolgimento delle prestazioni del servizio e €6.000,00 (seimilaeuro/00) IVA esclusa, per il costo della sicurezza per



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

rischi di natura interferenziale, non soggetto a ribasso, come indicato nel Disciplinare di gara, per l'intera durata dell'appalto.

***Art. 4 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO***

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione del servizio di emergenza.

***Art. 5 - RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO***

L'impresa si impegna a nominare un Responsabile del coordinamento del servizio, dotato di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, e un suo eventuale delegato che lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Responsabile del Coordinamento del servizio costituirà l'interfaccia dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione. Detti nominativi e recapiti telefonici dovranno essere comunicati, per iscritto, al Comune entro la data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto.

Il Responsabile, o in caso di assenza, il suo eventuale delegato, dovrà essere sempre reperibile per via telefonica negli orari indicati in sede di offerta tecnica.

Il Responsabile del Coordinamento, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei parametri previsti dal presente Capitolato, dovrà:

- a) garantire la propria disponibilità ad un'interazione continuativa con il Referente;
- b) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento delle attività previste nel contratto nei tempi e con le modalità concordate con il Referente dell'Amministrazione di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
- c) proporre interventi alla stessa Amministrazione;
- d) effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato degli addetti;



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

- e) accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- f) garantire il rispetto da parte del personale appartenente all'impresa delle norme di comportamento consone all'Amministrazione;
- g) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile, secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica, evitando qualsiasi interruzione del servizio;
- h) segnalare tempestivamente al Referente eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio;
- i) essere in grado in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione, di precisare in quale orario e da quale soggetto è stato svolto il servizio;
- j) intervenire secondo la procedura prevista all'art. 16 "Penali".

***Art. 6 - REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE***

L'Amministrazione comunicherà a sua volta all'impresa, per iscritto e nei tempi di cui al precedente art. 5, il nominativo di un suo Referente e di un suo eventuale delegato che lo sostituirà in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Referente costituirà l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti dell'impresa e, in particolare, nei confronti del Responsabile del Coordinamento nominato dall'impresa stessa. Nel corso del servizio, qualora l'impresa o l'Amministrazione intendono sostituire, rispettivamente, il Responsabile del Coordinamento o il Referente o i rispettivi delegati, dovranno darne preventiva comunicazione alla parte interessata, indicando il nominativo del sostituto.

Le attività del Referente consistono in:

- a) concordare con l'impresa l'articolazione degli orari giornalieri di espletamento del servizio;
- b) verificare il programma di lavoro relativo agli interventi di natura periodica;
- c) controllare le fatture presentate dall'impresa;
- d) effettuare ispezioni dirette alla verifica della qualità del servizio;
- e) richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale utilizzato dall'impresa qualora lo ritenga opportuno.

***Art. 7 - PROGETTO DEL SERVIZIO***

Nei termini di cui al succitato art. 5, ossia entro la data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà consegnare al comune il piano operativo redatto conformemente ai contenuti dell'offerta



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

tecnica e alle condizioni di cui all'art. 6 del capitolato tecnico, con indicazione del numero, del nominativo e della qualifica degli addetti, nonché con la dimostrazione del numero di ore lavorative annue, distinto per addetto, per lotto e per pulizie routinarie e di fondo, secondo l'articolazione giornaliera oraria concordata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente capitolato.

Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto.

Per esigenze connesse al regolare funzionamento degli uffici, sarà facoltà del Referente dell'Amministrazione proporre e concordare con l'impresa una diversa articolazione del piano operativo.

Per quanto attiene agli interventi di pulizia periodici, la ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente ed anticipatamente il programma di lavoro relativo agli interventi da effettuare, con riferimento ad ogni singolo edificio.

L'Amministrazione avrà cura di verificare che lo svolgimento del servizio avvenga in modo conforme a quanto proposto in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

***Art. 8 - PERSONALE DELL'IMPRESA***

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni cui è adibito e, in particolare, dovrà:

- a) tenere un atteggiamento consono all'immagine e alla funzione dell'Amministrazione, comportandosi con educazione nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi oggetto di appalto;
- b) possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
- c) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, concordando preventivamente con il Responsabile del Coordinamento del servizio e il Referente ogni eventuale variazioni all'orario;
- d) rispettare le disposizioni sul servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite nel Progetto presentato;
- e) non divulgare notizie su fatti e circostanze relative all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione;
- f) custodire e utilizzare con responsabilità le chiavi consegnate dall'Amministrazione per l'accesso ai locali;
- g) non far accedere ai locali personale non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
- h) essere riconoscibile, indossando l'apposito capo di vestiario fornito dall'impresa e portando, ben visibile, il tesserino di riconoscimento recante nominativo, fotografia e indicazione dell'impresa.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

L'impresa è tenuta, su richiesta motivata del Comune, alla sostituzione del personale che durante l'espletamento del servizio abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro o abbia dimostrato incapacità nell'adempimento del proprio dovere.

***Art. 9 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE***

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla Contrattazione Collettiva vigente tra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei Lavoratori più rappresentative, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo di categoria.

***Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI***

L'impresa è garante dell'idoneità del personale, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperative) le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate nei Contratti Collettivi di Lavoro alla data di stipula del contratto ed applicati alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa dovrà, altresì, continuare ad applicare i suddetti Contratti Collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Si precisa che il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.

L'impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso, secondo quanto indicato in sede di offerta tecnica. Qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

L'impresa dovrà, inoltre, rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali.

In particolare l'impresa è tenuta all'applicazione degli articoli del CCNL in materia di cessazione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Amministrazione acquisirà ex art. 16-bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Tale ritenuta verrà restituita, senza nessun onere aggiuntivo quando il soggetto/ente competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

***Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI***

L'impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. L'impresa, propedeuticamente alla stipula del contratto, dovrà esibire i seguenti documenti:

- a) verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l'Amministrazione, previo sopralluogo congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
- b) documento della valutazione del rischio redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che dovrà contenere:
  - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;





**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della normativa in argomento;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- c) il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Amministrazione.

L'impresa dovrà altresì:

- impartire al proprio personale impiegato nel servizio un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché in ordine alle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente in capo all'impresa.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

***Art. 12 - VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO***

Si specifica che le metrature quadrate e le destinazioni d'uso dei locali indicate nel Capitolato tecnico, si riferiscono alle superfici attualmente interessate al servizio di pulizia.

L'Amministrazione, in base alle proprie eventuali necessità, si riserva di apportare delle variazioni a:

- metrature quadrate, in termini di aumento/diminuzione delle superfici totali da pulire o in termini di variazione della destinazione d'uso dei locali o dalla diversità delle superfici da trattare;
- numero delle frequenze, in termini di aumento/diminuzione delle operazioni previste e/o alla loro frequenza;
- periodo di svolgimento del servizio, in termini di variazione dei giorni lavorativi annui in cui espletare il servizio.

In ciascuno dei casi l'Amministrazione informerà con congruo anticipo, per iscritto, l'impresa, indicando con precisione le variazioni decise.

Nei casi di modifica delle metrature e destinazioni d'uso dei locali si avrà una variazione in più o in meno della "quantità" del servizio prestato.

In considerazione di ciò, la quota del corrispettivo dovuto all'impresa, in aumento o in diminuzione, verrà determinato sulla base dei parametri ricavati dal prezzo con cui è stato aggiudicato l'appalto, in relazione alla tipologia del servizio oggetto di modifica.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, così come previsto dall'art. 4 del capitolato tecnico, l'impresa sarà obbligata a fornire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (ventipercento) dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo al risarcimento danni.

***Art. 13 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI***

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Dolo, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

***Art. 14 - PAGAMENTI***

Il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., recante misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto, sarà effettuato con mandato di pagamento a favore dell'impresa su un conto corrente dedicato a ricevere i corrispettivi delle stazioni appaltanti derivanti da contratti per lavori, servizi o forniture pubblici.

Il pagamento stesso avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate al Comune di Dolo, codice fiscale: 82001910270, P.IVA: 00655760270 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione eventuali variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'impresa non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'impresa si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori della presente procedura di gara, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e s.m.i. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta normativa, l'appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto, quali definiti dall'art. 118, comma 11 del Codice dei Contratti, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, dai quali risulti l'obbligo del subappaltatore e/o subcontraente ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

***Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA***

L'impresa sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia in questione si intende a copertura del rischio da inadempimento per tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento degli eventuali danni derivanti, fatta comunque salva la risarcibilità del maggiore danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo della garanzia, nonché la data entro la quale la stessa dovrà essere presentata al Referente dell'Amministrazione, sarà precisata nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Art. 16 - PENALI**

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione promuoverà la contestazione degli addebiti a mezzo raccomandata A/R in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, che dovrà fornire, in forma scritta e stesso mezzo, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al seguente schema e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

<b>INADEMPIENZA RILEVATA</b>	<b>OPERAZIONI DA PARTE DEL COMUNE</b>	<b>PENALI</b>	<b>DANNI (SPESE DI RIPRISTINO)</b>
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	Invito all'impresa per l'immediato inizio del servizio	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla data fissata dall'Amministrazione (art. 2 del presente Capitolato).	Qualora il ritardo si protragga oltre 5 giorni si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Ritardo nella consegna del Progetto di Servizio completo di tutti gli elementi previsti	Invito all'impresa per l'immediata consegna del Progetto	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto (art. 7 del presente Capitolato)	Qualora il ritardo si protragga oltre 15 giorni dal termine previsto si potrà procedere alla risoluzione del contratto
Mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento	Invito all'impresa per il reintegro delle condizioni contrattuali	- € 20,00 per ogni dipendente regolarizzato entro 24 ore dalla segnalazione al Responsabile del Coordinamento del Servizio - € 100,00 per ogni dipendente non regolarizzato entro 24 ore	
Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto inferiore a quello previsto	Invito all'impresa per il reintegro delle condizioni contrattuali	€ 30,00 per ogni ora non coperta	
Per ogni prestazione eseguita in modo non conforme	Invito all'impresa per il reintegro delle condizioni contrattuali	€ 50,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza grave recidiva per	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

		più di cinque volte in un anno, o più di due volte in un mese, l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	
Per ogni prestazione non eseguita	Invito all'impresa per il reintegro delle condizioni contrattuali	€ 50,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno o più di due volte in un mese l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte
Mancata sostituzione del personale assente	Invito all'impresa per una sollecita sostituzione	€ 150,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno, o più di due volte in un mese, l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso ad altre ditte
Utilizzo di prodotti, attrezzature e macchinari non conforme a quanto indicato nell'offerta tecnica	Invito all'impresa per il reintegro delle condizioni contrattuali	€ 100,00 per ogni difformità riscontrata	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali danni provocati a persone o cose conseguenti all'utilizzo non conforme di prodotti, macchinari e attrezzature.
Mancata fornitura del materiale di consumo (salviette asciugamani, carta igienica, sapone..)	Invito all'impresa per l'immediata fornitura del materiale carente	€ 50,00 In caso di immediato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza recidiva per più di cinque volte in un anno o più di due volte in un mese l'Amministrazione potrà chiedere la rescissione del contratto per colpa dell'impresa.	In ogni caso saranno imputati all'impresa eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisto del materiale occorrente.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

Il Comune potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

***Art. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO***

Il Comune di Dolo si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possa risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) nell'ipotesi di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- d) nei casi del mancato assolvimento agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, art. 3 e s.m.i.;
- e) nel caso di sospensione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Qualora si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di



**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

***Art. 18 - RECESSO***

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

***Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO***

E' vietata, da parte dell'impresa la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

***Art. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE***

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,





**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia  
**Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

***Art. 21 - SUBAPPALTO***

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che ha intenzione di subappaltare (vedasi art. 10 punto d) del disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica degli adempimenti e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/06, cui si rimanda interamente per quanto non previsto espressamente dalla documentazione di gara.

***Art. 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART.  
26 DEL D.Lgs. 81/2008***

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet del Comune di Dolo.